



Spett.le

BAGLINI ASCENSORI GROUP SRL

Leg. Rappr. Sig. Baglini Gianluca

C.F./P.IVA 01424200507

Via del Beccaccino, 7 - 56019 Vecchiano (PI)

PEC: manutenzionebaglinigroup@pec.it

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ANNI 2021-2025 E DI EFFETTUAZIONE N°3 ASSISTENZE TECNICHE ALLE VERIFICHE BIENNALI ANNI 2021, 2023, 2025 PER L'IMPIANTO ASCENSORE FABBRICATO STALLONI SEDE ENTE-PARCO – CIG: Z0831717F0 – LETTERA COMMERCIALE

Il sottoscritto Ing. Riccardo Gaddi, nato a Pisa il 22/12/1958, in qualità di Direttore dell'Ente-Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con sede in Pisa - Tenuta di San Rossore - Località Cascine Vecchie, C.F. 93000640503 e P.IVA 00986640506, autorizzato alla stipula del presente atto a norma dell'articolo 23 dell'attuale Statuto di questo Ente-Parco, trasmette alla Ditta appaltatrice in indirizzo la presente LETTERA COMMERCIALE, che si prega di voler restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante per accettazione delle clausole contrattuali ivi contenute all'indirizzo PEC seguente: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

Distinti saluti

ART.1: NORME GENERALI

A norma dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", in attuazione della Determinazione del Direttore n. del / /2021, divenuta efficace al compimento favorevole della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 e 83 del Codice medesimo, l'Ente-Parco MSRM affidata alla Ditta appaltatrice in indirizzo detta anche *Manutentore*, che accetta, l'esecuzione del servizio di cui al successivo articolo 2.

Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di contratti pubblici previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.50/2016), dal Regolamento di attuazione (DPR 207/2010) per le parti non abrogate, dal Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), dalla normativa di settore della Regione Toscana (L.R. 38/2007 e regolamenti attuativi), nonché le specifiche norme tecniche di settore D.P.R. 30/04/1999 n.162 "Regolamento sugli Ascensori".

ART.2: OGGETTO

Oggetto del presente atto è il **SERVIZIO PERIODICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA dell'impianto ascensore ubicato presso la sede degli uffici dell'Ente-Parco nel fabbricato Stalloni sito in località Cascine Vecchie nella Tenuta San Rossore (PI) avente le seguenti caratteristiche: marca "Baglini", n. fabbrica 05/1361, anno installazione 2006, n. matricola 050026/508, fermate 3, accessi 1, portata 370 kg, trazione idraulico.**

Il servizio consiste nella manutenzione ordinaria e periodica dell'impianto ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 162/1999, resa mediante visite programmate di personale abilitato a norma degli artt. 6, 7, 8 e 9 del DPR n. 1767/1951.



Il servizio in oggetto è compiutamente descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale facente parte del presente atto, anche se materialmente non allegato e depositato in atti presso l'Ufficio Gestione Patrimonio e LL.PP. dell'Ente, che la Ditta appaltatrice dichiara di aver visionato ed accettato contestualmente alla sottomissione della propria offerta economica n°4290/21.

E' altresì compreso il SERVIZIO DI SOCCORSO PER PERSONE INTRAPPOLATE IN CABINA full time 24h su 24h e 7 giorni su 7 ed il SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA "16 ORE" COMPRESO FESTIVI dalle ore 07,00 alle ore 08,00 e dalle ore 17,30 alle ore 23,00 nei giorni feriali e dalle ore 07,00 alle ore 23,00 nei giorni prefestivi e festivi (escluso 1°Gennaio / Domenica di Pasqua / 1°Maggio / 25 Dicembre) necessario a ripristinare l'esercizio dell'ascensore dietro richiesta dell'Ente in seguito a guasti di moderata entità.

Inoltre sono oggetto del presente affidamento N°3 ASSISTENZE TECNICHE da effettuarsi in occasione delle verifiche biennali anni 2021, 2023, 2025 eseguite da parte dell'Ente Certificato di cui all'art. 13 del DPR 162/1999, come da preventivo n° MS 21/7281.

La Ditta appaltatrice con la sottoscrizione del presente atto dichiara di aver preventivamente visionato l'impianto, di aver preso atto dello stato di fatto dello stesso e di aver accertato le prestazioni da eseguirsi, per cui ha sottomesso l'offerta economica presentata in data 03/03/2021 n°4290/21 ed integrata in data 24/03/2021 n° MS 21/7281, facenti parte del presente atto, anche se materialmente non allegata e depositata in atti presso l'Ufficio Gestione Patrimonio e LL.PP. dell'Ente, alle quali si rinvia ove non in contrasto con il presente atto nel qual caso prevale quanto contenuto nella presente Lettera Commerciale.

ART.3: DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha durata di **anni 5 (cinque)** decorrenti dalla suddetta Determinazione del Direttore n. ___ del ___/___/2021 di affidamento.

ART.4: IMPORTO

L'importo complessivo del presente atto, come pattuito ed accettato dalle parti, è pari a **€ 3.104,40** oltre IVA 22%, per un totale lordo di € 3.787,35 così composto:

Descrizione	U.M.	Quantità	Importi annualità 2021, 2023, 2025	Importi annualità 2022, 2024	Importi totali periodo 2021-2025
Servizio di manutenzione ordinaria annuale da effettuarsi nel periodo 2021-2025	anno	5	587,88 €	587,88 €	2.939,40 €
Assistenza tecnica una tantum del Manutentore all'Organismo che effettua la verifica biennale obbligatoria da effettuarsi nelle annualità 2021, 2023 e 2025	cad	3	55,00 €	- €	165,00 €
TOTALI			642,88 €	587,88 €	3.104,40 €
			IVA 22%	141,43 €	129,33 €
TOTALI LORDI			784,31 €	717,21 €	3.787,37 €

Il corrispettivo di € 2.939,40 per il servizio periodico di manutenzione ordinaria è da suddividersi in parti eguali in cinque CANONI ANNUI di importo **€ 587,88** cadauno.

Il corrispettivo di € 165,00 per l'effettuazione di n°3 assistenze tecniche alle verifiche biennali anni 2021, 2023, 2025 è da suddividersi in parti eguali nelle tre quote di **€ 55,00** cadauna.

Gli importi sono comprensivi dei costi della sicurezza nella misura del 3%.

Tutti gli importi suddetti NON sono soggetti a rivalutazione o revisione del prezzo.

ART.5: PAGAMENTI

I CANONI ANNUALI saranno liquidati a CADENZA SEMESTRALE ad avvenuta esecuzione dei rispettivi adempimenti periodici di manutenzione previsti dall'articolo 15 del D.P.R. 162/1999 per il semestre di riferimento.

La QUOTA inerente l'effettuazione di ciascuna assistenza tecnica alla verifica biennale sarà corrisposta in UN'UNICA SOLUZIONE al compimento della stessa.

Il Manutentore è sempre tenuto prima di ogni pagamento alla compilazione dei verbali e del LIBRETTO D'IMPIANTO di cui all'articolo 16 del D.P.R. 162/1999.

Ogni pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva della ditta da parte dell'Ente-Parco.

ART.6: PENALI

La penale per i ritardi nell'esecuzione delle verifiche semestrali ed in generale degli adempimenti periodici di manutenzione è pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il termine di scadenza dell'adempimento medesimo.

Le penali non si applicano nel caso di ritardi non dipendenti dalla volontà della Ditta appaltatrice, causati da forza maggiore o per fatti e circostanze riconducibili all'azione dell'Ente-Parco.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale; raggiunta tale somma verrà dato avvio alle procedure di risoluzione del contratto.

ART.7: SICUREZZA

La Ditta appaltatrice si impegna ad eseguire in proprio le prestazioni di contratto, senza ricorrere a subappaltatori e/o a lavoratori autonomi, con impiego di personale dipendente direttivo, tecnico ed operaio, idoneo e qualificato, preventivamente addestrato alla specifica attività oggetto del contratto anche sotto il profilo antinfortunistico ed in numero sufficiente in relazione all'entità delle opere ed ai termini di esecuzione.

La Ditta appaltatrice dovrà in ogni caso osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, e nello specifico applicare tutte le misure di prevenzione e protezione connesse con l'esercizio della propria attività, nonché attenersi alle disposizioni contenute nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi in cui il D.Lgs. 81/2008 ne prescriva la redazione.

In base alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e nella L. 99/2013, in tutti i casi in cui ciascun servizio di manutenzione, riparazione o pronto intervento abbia durata non superiore a 5 uomini/giorno si potrà ovviare dalla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

ART.8: TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI:

Ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. (Tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti relativi alle prestazioni affidate saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato dalla Ditta, unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare sullo stesso.

La Ditta appaltatrice assume inoltre tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto, e si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente-Parco ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato al presente intervento è **Z0831717F0**.

ART.9: OBBLIGHI PER LA DITTA

La Ditta è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

La Ditta si obbliga altresì a rispettare e applicare integralmente la normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. (Testo Unico Sicurezza).

ART.10: RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre alle casistiche di risoluzione e recesso disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 e a quanto già stabilito ai precedenti articoli 6 e 8, costituisce altresì causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa esecutrice, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, che, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente-Parco nella sezione Amministrazione trasparente, la ditta dichiara di conoscere ed accettare.

ART.11: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di successivo accertamento in capo alla Ditta del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, proporzionati all'oggetto e all'importo dell'affidamento, il presente atto si risolve di diritto.

In tal caso alla Ditta è corrisposto il compenso relativo alla quota di prestazione svolta nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Ente.

Alla Ditta sarà in ogni caso applicata una penale in misura pari al 10% del valore del contratto.

ART.12: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si obbligano a trattare i dati contenuti nel presente atto, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) 27/04/2016 n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

ART.13: PERFEZIONAMENTO

Ai sensi dell'articolo 32 comma 14 ultimo periodo del Codice dei Contratti Pubblici, il Contratto è stipulato con scambio a mezzo PEC della presente Lettera Commerciale.

Ai sensi dell'articolo 1326 comma 1 del Codice Civile, il presente atto si perfeziona con la ricezione alla PEC dell'Ente-Parco della copia firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice.

ART.14: SPESE CONTRATTUALI

La presente lettera commerciale è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii., salvo che in caso d'uso.

Il Direttore: Ing. Riccardo Gaddi (*firmato digitalmente*)

Per accettazione BAGLINI ASCENSORI GROUP SRL: Il Legale Rappresentante Sig. Baglini Gianluca (*firmato digitalmente*)